



***Colle della Maddalena** (per la Francia Col de Larche) è uno dei più importanti valichi stradali che collegano la Provincia di Cuneo con la Francia e precisamente la Valle Stura di Demonte con la Val d'Ubaye, ma è anche il colle che delimita le Alpi Marittime, dalle Alpi Cozie. Grazie alla sua altitudine non elevatissima (1996 metri s.l.m.) e alla conformazione dei due versanti, non è difficile percorrerlo, anche da parte di possibili invasori, come avvenuto nel 1515 da parte di Francesco I re di Francia e, molti secoli prima, da parte di Annibale. Anche se questa ipotesi, sostenuta da qualche storico, è stata poi del tutto smentita. Oggi, per fortuna, il valico registra solo il passaggio di turisti, provenienti da entrambe le direzioni, oltre che degli autotreni per il trasporto delle merci, anche se, a causa soprattutto del pericolo di slavine, il traffico rimane chiuso per buona parte della stagione invernale. Poco a valle del colle si trova l'omonimo lago da cui trae origine il fiume Stura di Demonte.*

Le **copertine del 2023** del nostro Notiziario mensile sono dedicate alle vie di comunicazione, alle infrastrutture di trasporto, ai collegamenti della Provincia di Cuneo. Strumenti indispensabili per lo sviluppo economico, demografico, culturale e sociale di un territorio, ma note dolenti per la nostra grande Provincia, da sempre isolata; vuoi per ragioni geografiche, vuoi, talvolta, per scelte poco lungimiranti. Ci auguriamo che le immagini – ricavate in parte da vecchi archivi fotografici, ma in parte merito dell'amico fotografo Maggioreino Campra – e i brevi commenti che le accompagnano, possano essere motivo di riflessione e, perché no, di stimolo.

Temi del mese

| | |
|--|---|
| Brevi note sulla comunione di diritti su beni immateriali e sulla concessione a terzi del godimento..... | 3 |
| Le novità introdotte dal DL 10.08.2023 n. 104, c.d. "Omnibus"..... | 6 |

Tributi

| | |
|--|----|
| Novità Superbonus villette unifamiliari..... | 8 |
| Detrazione Iva immediata per le fatture a cavallo d'anno..... | 8 |
| Sanzioni ultra-ridotte con l'F24 "a zero" | 8 |
| Accertamenti bancari e deduzione forfettaria dei costi..... | 9 |
| Acquisti di beni da fornitore di San Marino: deposito tecnico delle merci presso gli spedizionieri italiani..... | 9 |
| Canone unico patrimoniale per esposizioni pubblicitarie..... | 9 |
| Regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati applicabile una seconda volta..... | 10 |
| Ammessa la Pex sulle plusvalenze di società estere senza stabile organizzazione in Italia..... | 10 |
| Gli errori sul visto di conformità non rientrano nella sanatoria delle irregolarità formali..... | 10 |
| La restituzione della caparra sconta l'imposta di registro in misura fissa..... | 10 |
| Quando si verifica la cessione d'azienda..... | 11 |

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

| | |
|---|----|
| L'Assemblea può modificare la proposta di distribuzione degli utili indicata in Nota Integrativa..... | 11 |
| Fusione ed effetti giuridici..... | 12 |
| Se muore il promittente di un accordo preliminare tutti gli eredi devono firmare l'atto definitivo..... | 12 |

Trust e attività fiduciaria

| | |
|--|----|
| La cessazione anticipata del trust..... | 12 |
| Attribuzione di beni ad un trust in seguito a scissione..... | 13 |

Agevolazioni e contributi

| | |
|---|----|
| CCIAA di Cuneo: bando reti d'impresa..... | 13 |
| Disponibile la modulistica per il Social bonus..... | 14 |

Consulenza del lavoro

| | |
|--|----|
| Naspi: quando spetta..... | 14 |
| Lavoro nello sport..... | 15 |
| Procreazione medicalmente assistita..... | 16 |
| Gestione separata Inpgi..... | 16 |
| Coefficiente di rivalutazione del TFR..... | 16 |

L'azienda di domani in Italia

| | |
|--|----|
| Problemi di accesso al credito per le PMI..... | 17 |
|--|----|

Scadenziario

| | |
|----------------------|----|
| Mese di ottobre..... | 18 |
|----------------------|----|

Riferimenti utili e contatti

| | |
|-------|----|
| | 19 |
|-------|----|

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLO STUDIO

| | Mattino | Pomeriggio |
|-----------|--------------|---------------|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | 14:30 – 18:30 |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | CHIUSO |
| Mercoledì | 8:30 – 12:30 | CHIUSO |
| Giovedì | 8:30 – 12:30 | 14:30 – 18:30 |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | 14:30 – 18:30 |

Ringraziamo il **Prof. Alessandro Ciatti Càimi**, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino, che anche per il corrente anno ha dato la sua disponibilità ad arricchire il nostro notiziario con un autorevole contributo dottrinario.

Brevi note sulla comunione di diritti su beni immateriali e sulla concessione a terzi del godimento

Introduzione

L'art. 6 d. lgs. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) stabilisce che «se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione, in quanto compatibili».

In tal guisa, si deve ritenere superata la vecchia questione quanto all'ammissibilità di una appartenenza comune di un diritto su un marchio d'impresa, su un brevetto per invenzione o su altro titolo di proprietà industriale.

Il riferimento primario è al titolo, ossia al «regolamento della comunione», il che conferma l'assoluta opportunità che anche in questa materia l'accordo fra contitolari disponga una specifica e minuziosa disciplina dei reciproci rapporti, e delle prerogative di ciascuno dei contitolari. Nel caso manchi uno specifico regolamento, la disciplina è fissata dalla legge, che pone una doppia clausola di salvaguardia: l'art. 6 c.p.i. rinvia — per tutti i diritti di proprietà industriale — alle norme previste dal codice civile, in quanto compatibili mentre l'art. 1100 c.c. prevede l'applicazione delle norme dettate per la comunione se la legge o il titolo non stabiliscano diversamente. Altra questione è la verifica del limite fino al quale possono spingersi le convenzioni private, ferma restando la assoluta inderogabilità di alcuni precetti, quale, per esempio, l'impossibilità di fermare oltre un certo tempo, l'iniziativa volta allo scioglimento della comunione.

Viene allora da domandarsi anzitutto in quale misura il regolamento convenzionale possa derogare alle regole legali stabilite e – se in genere si ritiene che tali limiti siano soltanto quelli consueti per ogni convenzione (ordine pubblico e buon costume) – si pone tuttavia il problema di determinare l'ambito di efficacia verso i terzi di tali convenzioni. Al proposito val la pena di rammentare che il regolamento della comunione, secondo quanto stabilisce l'art. 1107, se non è stato impugnato nel termine di decadenza ivi stabilito, ha effetto anche per gli eredi e aventi causa dai singoli partecipanti.

Basterebbe il rinvio espresso alle regole sulla comunione, di cui si è detto testé, per escludere che la contitolarità di diritti di proprietà industriale possa annoverarsi tra le comunioni di tipo germanistico, o come pure si dice «a mani riunite» (sempre, ben inteso, che il diritto di proprietà industriale non si trovi sottoposto al regime – ormai per altro raro – della comunione legale tra coniugi, persone unite civilmente, o conviventi, che abbiano stipulato il patto di cui all'art. 1, comma 50 ss., l. 20 maggio 2016, n. 76). Non si può negare che in relazione ai beni immateriali – anche in ragione dell'esclusività e dell'assolutezza che contraddistingue i diritti su questi e in ragione della intima connessione a una attività d'impresa che ne accentua l'aspetto dinamico – sia comprensibile la tentazione di staccarsi da una concezione individualistica per avvicinarsi a una proprietà collettiva spettante al «gruppo» (specie scorrendo di marchi) nella quale l'espedito tecnico della quota viene in considerazione solamente come unità di misura e non come oggetto di diritto.

L'esame della disciplina positiva, anche anteriore al codice della proprietà industriale, non offriva e non offre del resto argomenti solidi per affermare il contrario e intravedere la mancanza di quote nella comunione di cui stiamo parlando, in guisa che i singoli partecipanti fossero solidalmente titolari di un diritto che investe il diritto comune nella sua interezza e la quota non sia, come nella comunione ordinaria, elemento strutturale e oggetto di diritto individuale dei singoli consorti.

La qualificazione dei contratti di licenza

Era un tempo discusso se i beni immateriali potessero formare oggetto di diritti personali di godimento, anche se erano assai convincenti le opinioni di coloro che, anche in prospettiva generale, propendevano

per la risposta affermativa. La questione ruotava attorno alla (assai controversa) nozione di diritto personale di godimento. Se infatti si attribuisce al godimento un contenuto strettamente connesso alla detenzione materiale ed effettiva, intesa come disponibilità fisica di una cosa, non potrebbe che negarsi la ammissibilità della costituzione di diritti personali di godimento su beni insuscettibili di apprensione fisica e di impossessamento, quali i beni immateriali o incorporali. Dal canto suo, l'adempimento dell'obbligo di far godere una cosa si realizza pur sempre attraverso la consegna della cosa (intesa quale dazione materiale).

In contrario, non va dimenticato tuttavia che l'essenza del godimento in senso giuridico consiste nell'utilizzazione del bene e che, pertanto, la sostanza del fenomeno non muta quando per i peculiari caratteri del bene, le modalità di realizzazione del godimento o la natura delle utilità che dal bene possono trarsi, siano differenti da quelle che contraddistinguono il godimento delle cose corporali.

Rispetto ai beni immateriali la soddisfazione dell'interesse del soggetto si realizza, infatti, attraverso l'appropriazione delle utilità che il bene è in grado di offrire attraverso l'utilizzo di esso nell'ambito della propria impresa, con la riproduzione ovvero l'esercizio di una attività economica con i terzi.

Il godimento di quel particolare bene può quindi consistere in uno sfruttamento diretto da parte del titolare, ovvero indiretto, attraverso il godimento che altri ne abbia. Del resto, i beni immateriali si prestano per loro natura pure al godimento plurimo, nel senso che possono essere contestualmente utilizzati e sfruttati da più soggetti.

Ne viene allora che il contratto costitutivo del diritto personale di godimento su beni immateriali ben possa ricondursi al tipo della locazione (e non a quello dell'affitto, giacché non si tratta di bene produttivo) e quindi che i contratti comunemente indicati come di licenza debbano a ben vedere sottoporsi alle norme dettate per la locazione (mobiliare). Lo stesso art. 1571 c.c. definisce del resto la locazione come il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo senza far menzione dell'attribuzione al conduttore della materiale detenzione della cosa.

Va rammentato però che l'art. 138 c.p.i. stabilisce che devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (oltre agli atti di trasferimento di diritti su titoli di proprietà industriale) anche gli atti che costituiscano, modifichino ovvero trasferiscano diritti personali o reali di godimento concernenti i suindicati titoli.

Discorso differente dovrebbe riguardare il comodato di un diritto su un bene immateriale, in quanto l'attribuzione gratuita del godimento passa inevitabilmente attraverso la consegna di questa al comodatario (nel che si sublima la struttura reale del contratto), consegna che, nella specie, non è possibile per l'immaterialità che caratterizza la proprietà industriale e intellettuale. Se si ammette tuttavia – come si deve ammettere – la possibilità per le parti di stipulare un contratto gratuito a struttura consensuale, con il quale si attribuisca il godimento ad un altro di un bene senza l'obbligo di pagare al concedente un corrispettivo, si deve qualificare tale patto non come comodato ma appunto come contratto atipico gratuito costitutivo di un diritto personale di godimento avente quale oggetto un bene immateriale. Anche tale contratto – in quanto certamente meritevole di tutela, secondo l'art. 1322, comma 2, c.c. – sarà a sua volta soggetto a trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Il godimento e l'amministrazione tra contitolari

Un profilo di notevole interesse riguarda l'amministrazione del bene immateriale quando comune ne sia la titolarità tra più soggetti.

Si deve premettere che quel bene non è suscettibile, neppure in astratto, di utilizzazione plurima, contestuale e indipendente a opera dei comproprietari, non potendo coesistere, sul bene medesimo, uno sfruttamento diretto ad opera di un singolo condomino e un diritto personale di godimento costituito a favore di un terzo e da questo esercitato. In questa prospettiva il discorso può, dunque, essere condotto in modo unitario, senza fare alcuna differenza fra marchi e invenzioni, poiché le eventuali divergenze di disciplina dipendono non da differenti elementi di fattispecie, quanto da limiti esterni creati da norme poste a presidio di interessi sovraindividuali, qual è, in materia di marchi,

l'assetto imposto dal pericolo di inganno del pubblico e, secondo il significato che si vuole a essa attribuire, dalla funzione distintiva.

Il punto di partenza è sempre e comunque l'art. 1102 c.c.

Ciascun contitolare incontra infatti i limiti ivi stabiliti (osservanza della destinazione e assenza di ostacoli al pari utilizzo degli altri comunisti), ed è suscettibile di essere apprezzato anche alla stregua di possibile atto che avrebbe dovuto essere compiuto solamente all'esito di una decisione adottata a maggioranza.

La violazione di ogni regola di amministrazione può essere tuttavia riguardata sia in relazione alle conseguenze della violazione stessa rispetto al gruppo (impugnazioni dell'atto compiuto, tutela risarcitoria o ripristinatoria) sia avendo riguardo agli effetti dell'atto compiuto nei confronti dei terzi.

È poi l'art. 1103 c.c. a consentire a ciascun partecipante di disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della quota. Anche per quanto concerne i diritti su beni immateriali è, dunque, consentita senza limiti l'alienazione della quota: si tratta di una libertà non comprimibile se non con un contratto che in ogni caso trovasi sottoposto ai limiti stabiliti all'art. 1379 (inefficacia verso i terzi, anche in mala fede e nonostante qualsiasi pubblicazione, durata limitata ed interesse apprezzabile delle parti).

Il partecipante può altresì cedere il godimento della cosa comune nei limiti della sua quota, senza dover osservare alcun diritto di prelazione in favore degli altri comunisti, se questi non l'abbiano pattuito mediante apposita convenzione e quindi con tutti i limiti che a questa sono consustanziali, specialmente con riguardo agli effetti nei confronti dei terzi aventi causa. Con riguardo al tema nostro, l'attribuzione in licenza ai terzi del godimento avente quale oggetto il bene immateriale è quindi sempre consentita.

Tutto ciò sembra però ammesso solamente quando vi sia la possibilità materiale e giuridica di isolare una porzione di bene comune ma già in uso esclusivo proporzionale alla quota. Il che potrà verificarsi quando parti di bene comune sono già in uso (diretto) esclusivo ovvero quando il bene comune è già oggetto di godimento (indiretto) da parte della comunione tutta, e il diritto del singolo relativamente al quale è ammessa la sostituzione pro quota è solamente il diritto alla percezione dalla comunione della propria porzione di frutti civili (quale corrispettivo dell'uso indiretto).

Per quanto concerne le decisioni gestorie, non occorre il metodo collegiale (a differenza di quanto si deve affermare per il condominio); per raggiungere le maggioranze richieste sarà sufficiente una consultazione, anche in via telefonica o telematica, di cui sia possibile dare eventuale prova successivamente. Si richiede l'unanimità dei consensi (tra l'altro) per le locazioni di durata superiore ai nove anni, espressamente qualificate dall'art. 1572 co. 1 c.c., quali atti di straordinaria amministrazione e quindi per la concessione in licenza del diritto sul bene immateriale avente quella durata.

Ancora va ricordato che, per l'art. 1111 c.c., il patto di rimanere in comunione è valido anche per gli aventi causa da ciascun partecipante non può avere durata superiore a dieci anni: anche la gestione comune di un bene immateriale potrà quindi sfociare nello scioglimento della comunione dopo quel periodo, a dispetto di qualsiasi patto contrario.

Come, e forse più di altre situazioni di contitolarità di un diritto tra più soggetti, quella di cui si è brevemente discusso sin qui si rivela specialmente difficile da gestire senza sfociare in contenziosi complicati e dannosi per le parti e in alcuni casi pure per l'economia locale o nazionale. Ciò pure quando si sia predisposto un regolamento il più analitico e chiaro possibile (si pensi ad esempio a coloro che si fossero trovati ad acquistare quel diritto per successione a causa di morte).

In linea generale, sarà quindi bene che in simili casi si proceda senza indugio a far cessare la situazione di comunione ovvero a conferire l'intero diritto in società ed eventualmente prevenire o dissolvere i conflitti attraverso la disciplina della struttura societaria prescelta, molto più adatta ad assicurare una gestione efficiente e produttiva dei diritti conferiti.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Le novità introdotte dal DL 10.08.2023 n. 104, c.d. "Omnibus"

Con il DL 10.8.2023 n. 104, pubblicato sulla G.U. del 10.08.2023 n. 186, sono state emanate disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e di investimenti strategici (c.d. decreto "Omnibus"). Il DL 104/2023 è entrato in vigore l'11.08.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione. Di seguito vengono analizzate le principali novità in esso contenute.

Superbonus al 110% per edifici unifamiliari - Proroga al 31.12.2023

L'art. 24 del DL 104/2023 ha esteso il superbonus del 110% alle spese sostenute fino al 31.12.2023, in relazione agli interventi effettuati da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni) su **edifici unifamiliari, o unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari.**

Per la spettanza del superbonus al 110%, rimane necessario che al 30.09.2022 risultassero effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus).

Per gli interventi avviati dall'1.01.2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all'art. 119, c. 9 lett. b.) del DL 34/2020, ai sensi del precedente c. 8-bis, il superbonus nella misura del 90% spetta per le spese sostenute entro il 31.12.2023, a condizione che:

- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (il requisito deve sussistere al momento di inizio dei lavori);
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale (al tal fine si applica la definizione dell'art. 10, c. 3-bis del TUIR ed il requisito è soddisfatto anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale al termine dei lavori);
- il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del c. 8-bis. dello stesso art. 119, non superiore a 15.000 euro.

Per un esiguo numero di soggetti, l'aliquota al 110% spetterà poi fino al 31.12.2025, e precisamente:

- per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis) dell'art. 119, c. 9, del DL 34/2020 (ONLUS, ODV e APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
- per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall'1.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (primo periodo del comma 8-ter dell'art. 119 del DL 34/2020).

Si ricorda infine che rimangono invece ferme sino alla fine del 2024 la quasi totalità delle altre ordinarie detrazioni edilizie:

- la detrazione Irpef prevista dall'art. 16-bis del TUIR per gli interventi volti al recupero edilizio con aliquota del 50% entro l'importo massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare (c.d. "bonus casa");
- la detrazione Irpef/Ires per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici (c.d. "ecobonus") dal 50% al 75%, di cui all'art. 14 del DL 63/2013;
- la detrazione Irpef/Ires c.d. "sismabonus", dal 50% sino all'85%, di cui all'art. 16, c. 1-bis e ss. del DL 63/2013.

Rimarrà fino alla fine del 2025, inoltre, la detrazione Irpef/Ires c.d. "bonus barriere 75%", di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020.

Detrazioni edilizie - Comunicazione di inutilizzabilità del credito d'imposta da opzione

L'art. 25 del DL 104/2023 ha introdotto un nuovo adempimento in relazione ai crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, di cui all'art. 121 del DL 34/2020.

Qualora questi crediti risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini per l'impiego in compensazione, l'ultimo cessionario deve dare comunicazione di ciò all'Agenzia delle Entrate.

Se la conoscenza dell'evento che ha determinato l'inutilizzabilità del credito è avvenuta:

- dall'1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni da detta conoscenza;
- prima dell'1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro il 02.01.2024.

La mancata comunicazione nei predetti termini comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

La comunicazione va effettuata con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica

L'art. 5 del DL 104/2023 introduce un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi:

- elencati nell'art. 25, par. 3, del regolamento UE 651/2014 (ad esempio, spese per il personale legato al progetto, costi relativi alla strumentazione e attrezzatura utilizzati per il progetto, ecc.), esclusi i costi relativi agli immobili;
- sostenuti dall'11.08.2023 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2027.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in compensazione nel modello F24, dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni previsti dall'art. 1, c. 53, della L. 24.12.2007 n. 244 (250.000 euro) e dall'art. 34 della L. 23.12.2000 n. 388 (2 milioni di euro);
- previo rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.

Per la fruizione dell'incentivo i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 23 co. 2-5 del DL 73/2022.

La nuova agevolazione è alternativa al credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, c. 200, della L. 160/2019.

I criteri di assegnazione e le procedure applicative saranno definiti con un successivo decreto interministeriale.

Imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche

L'art. 26 del DL 104/2023 ha introdotto un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sugli extraprofitti delle banche.

L'imposta straordinaria è calcolata sull'incremento del margine di interesse, applicando l'aliquota del 40% al maggiore valore tra:

- l'ammontare del margine di interesse (di cui alla voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia) relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.01.2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.01.2022;
- l'ammontare del margine di interesse relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.01.2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.01.2022.

In ogni caso, l'ammontare dell'imposta non può essere superiore allo 0,1% del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.01.2023.

Decadenza degli aiuti di stato in caso di delocalizzazione - estensione del periodo di sorveglianza per le grandi imprese

L'art. 8 del DL 104/2023, intervenendo sull'art. 5, c. 1 del DL 87/2018, incrementa da 5 a 10 anni il periodo di sorveglianza previsto per la decadenza del beneficio in caso di delocalizzazione.

Per le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, in caso di aiuto di Stato che preveda l'effettuazione di investimenti produttivi, qualora l'attività economica incentivata, o una sua parte, sia delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), entro 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata o 10 anni per le grandi imprese, è prevista:

- la decadenza dal beneficio, con relativo recupero maggiorato di interessi;
- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da due a quattro volte quello dell'aiuto fruito.

Novità Superbonus villette unifamiliari

Per i lavori iniziati **a partire dall'1.01.2023** su edifici unifamiliari (c.d. "villette") è possibile beneficiare della **detrazione** nella misura del **90%** a determinate condizioni:

- l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;
- il beneficiario della detrazione deve possedere un reddito di riferimento relativo all'anno precedente non superiore a 15.000 euro;
- il contribuente deve possedere un diritto reale di godimento sull'immobile.

Con riferimento al primo requisito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta n. 377 del 10.07.2023, che qualora l'immobile venga adibito ad **abitazione principale** solo al termine degli interventi, resta comunque possibile beneficiare del superbonus.

Per i **lavori iniziati prima del 2023**, è stato prorogato al 31.12.2023 il termine per finire i lavori relativi alle abitazioni unifamiliari al fine di usufruire della **detrazione** del **110%**. Tale possibilità è ammessa solo nel caso in cui al 30.09.2022 i lavori siano stati realizzati per il 30% dell'intervento complessivo.

Detrazione Iva immediata per le fatture a cavallo d'anno

La delega al Governo per la riforma fiscale prevede di consentire la detrazione dell'Iva esigibile "nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura", al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è stata ricevuta. Verrà, quindi, modificato "l'articolo 1 del DPR n. 100/1998", che prevede la non applicazione a cavallo d'anno della regola che consente di detrarre l'Iva nel mese dell'esigibilità immediata anche se la relativa fattura è stata ricevuta entro il 15 del mese successivo.

La detrazione iva è subordinata all'esistenza di un "duplice requisito": l'Iva deve essere esigibile ed è necessario il possesso della fattura.

Dal 24.10.2018, solo nei mesi diversi da dicembre, nelle liquidazioni Iva periodiche è possibile detrarre anche l'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Questa agevolazione, però, oggi non si applica ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Con l'attuazione della delega per la riforma fiscale, invece, si potrà detrarre nell'ultima liquidazione dell'anno anche l'Iva delle fatture con esigibilità di dicembre, ma ricevute e registrate dal 1° al 15 gennaio dell'anno successivo. Questo ridurrà, quindi, la corsa di fine anno a richiedere ai propri fornitori l'emissione della fattura entro il 31 dicembre.

Dopo l'attuazione della riforma dovrà comunque essere garantita la detrazione, in dichiarazione annuale Iva, delle fatture che, pur rispettando il "duplice requisito", non verranno registrate entro il 15 gennaio dell'anno successivo, ma successivamente, e comunque entro il termine di invio della dichiarazione annuale Iva, a condizione di essere registrate in un apposito "sezionale".

Sanzioni ultra-ridotte con l'F24 "a zero"

L'impennata del tasso legale e quindi degli interessi da applicare in sede di ravvedimento operoso suggerisce di verificare la disponibilità di crediti compensabili: in questo caso si può presentare il modello "F24 a zero" che ricorre quando importi a debito e credito coincidono.

La presentazione tardiva del modello F24 a zero, oltre a non richiedere il versamento di interessi, beneficia di sanzioni in misura fissa pari a 100 euro, con riduzione a 50 euro se effettuato entro 5 giorni. La sanzione può essere ulteriormente ridotta mediante l'istituto del ravvedimento operoso con il versamento di importi che variano in base al tempo trascorso dall'omesso versamento alla regolarizzazione.

La sanzione deve essere versata con il codice tributo "8911" indicando l'anno in cui è stata commessa la violazione.

Il modello F24 a zero deve essere presentato per compensare debiti e crediti relativi ad imposte diverse; nei casi di "compensazione verticale" l'esplicitazione della compensazione resta facoltativa.

Deve comunque trattarsi di crediti utilizzabili già alla data dell'omesso versamento e la regolarizzazione, anche in questo caso, è preclusa in caso di notifica di attivi di liquidazione, accertamento o comunicazioni di irregolarità.

Per i crediti che richiedono di essere compensati in una determinata annualità con preclusione di utilizzo in periodi successivi (crediti per ristrutturazione/superbonus ceduti e tax credit energia/gas) la mancata compensazione nei termini comporta la perdita del credito, senza possibilità di regolarizzazione tardiva del modello F24

Si ricorda che l'omessa o tardiva trasmissione del modello F24 a zero non è un errore formale e pertanto non sanabile con la definizione delle irregolarità formali che richiede un versamento di 200 euro entro il prossimo 31 ottobre.

Accertamenti bancari e deduzione forfettaria dei costi

Con la sentenza del 23 febbraio 2023, n. 5586 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull'argomento in oggetto, riguardante la corretta interpretazione dell'art. 32 del Testo Unico delle imposte sui redditi in tema di possibilità per il contribuente, titolare di reddito d'impresa, di opporre sempre all'amministrazione finanziaria, in presenza di una presunzione legale di maggiori ricavi scaturenti da accertamenti bancari, la presenza, in misura percentuale, di costi relativi ai predetti ricavi e quindi dedotti dagli stessi. Per la Cassazione, pertanto, da ora in poi, in caso di accertamenti bancari il reddito imponibile del contribuente dovrà essere rideterminato riconoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi, in relazione ai ricavi accertati, avvalendosi, se del caso, anche all'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio.

Acquisti di beni da fornitore di San Marino: deposito tecnico delle merci presso gli spedizionieri italiani

L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 356 del 20.6.23, ha analizzato il caso, molto frequente, della vendita a cliente italiano di merce proveniente da San Marino che rimane in sosta nel deposito dello spedizioniere italiano per il tempo necessario ad organizzare il trasporto verso la destinazione finale. Nel particolare, è stato analizzato se tale sosta presso lo spedizioniere italiano, possa far venir meno, ai fini Iva, la natura di operazione di importazione diretta in Italia da San Marino e quindi possa far nascere un'operazione di importazione in Italia da parte del cedente sanmarinese che determinerebbe poi successive vendite interne nazionali da parte del medesimo. Con la suddetta risposta l'Agenzia delle Entrate ha affermato che tale presunzione non opera qualora il perfezionamento della vendita della merce al cliente italiano avvenga quando la merce medesima si trovi ancora fisicamente nel territorio sanmarinese e che pertanto la sosta dei beni nella sede dello spedizioniere, per il tempo necessario all'organizzazione della consegna, non interrompe l'originaria natura della vendita già accordata tra le parti.

Canone unico patrimoniale per esposizioni pubblicitarie

Il 1° gennaio 2021 con la Legge n. 160 del 27.12.2019 è stato introdotto il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (**canone unico patrimoniale - CUP**) che ha sostituito una serie di tasse e canoni tra cui TOSAP e COSAP.

Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Si ricorda che l'installazione di impianti o di altri mezzi pubblicitari è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada. Con riferimento alle modalità di determinazione del CUP, interviene il MEF con la risoluzione n. 3 del 20.07.2023 attraverso la quale si precisa che strutture fisse, cornici, supporti di sostegno ed elementi decorativi, i quali non posseggono effetti pubblicitari, vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il canone.

Regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati applicabile una seconda volta

L'agenzia delle Entrate, con recente interpello, ha precisato che il regime agevolato fiscale per gli impatriati – che prevede la tassazione Irpef solo sul 30% del reddito complessivo di lavoro dipendente, o di lavoro autonomo, o di impresa in forma individuale, per un periodo di cinque anni dal trasferimento della residenza fiscale della persona fisica in Italia – può essere usufruito una seconda volta qualora, a seguito di espatrio dall'Italia nel periodo del quinquennio come sopra individuato, si verifica nuovamente il rientro in Italia con relativo trasferimento della residenza fiscale.

Ammessa la Pex sulle plusvalenze di società estere senza stabile organizzazione in Italia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21261 del 19.07.2023, ha sancito l'applicabilità del regime Pex (participation exemption) sulle plusvalenze realizzate da società estere prive di una stabile organizzazione in Italia che soddisfino al contempo i requisiti indicati dall'art. 87 del TUIR, fornendo un'apertura apparentemente preclusa dalla legge. Secondo l'attuale normativa, infatti, solo nel caso in cui una società estera, con stabile organizzazione in Italia, ceda una partecipazione in una società italiana può beneficiare della tassazione nella misura dell'1,2% (ossia il 24% di Ires sul 5% della plusvalenza). Al contrario, in assenza di una stabile organizzazione, è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%. Il problema si pone per un numero limitato di casi in quanto la maggior parte delle società europee beneficiano di convenzioni contro le doppie imposizioni, subendo esclusivamente la tassazione nello Stato di residenza.

Gli errori sul visto di conformità non rientrano nella sanatoria delle irregolarità formali

Gli errori collegati al visto di conformità leggero non sono irregolarità formali. Si ricorda che il 31 ottobre scade il termine per il versamento relativo alla sanatoria delle violazioni formali prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Ci si è chiesto se fosse possibile avvalersi della sanatoria per le irregolarità connesse al visto di conformità. Infatti la linea di confine tra violazioni formali, ovvero meramente formali, non è mai stata definita. L'articolo 10, comma 3, della legge 212/2000, dispone la non sanzionabilità di quei comportamenti che si traducono «in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta». Non sono quindi punibili «le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo». In sostanza, esistono violazioni formali e meramente formali. Solo le prime rientrano nella sanatoria delle irregolarità formali. Nella circolare 2/E/2023 l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che rientrano nella regolarizzazione «le inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente, le stesse costituirebbero violazioni meramente formali». In realtà il distinguo tra violazioni formali e meramente formali è molto difficile poiché potenzialmente tutte le violazioni potrebbero ostacolare l'attività di controllo. Il principio più accreditato è che si devono considerare violazioni meramente formali tutte le violazioni di base formali, che non incidono nella determinazione dell'imponibile e/o sul versamento dell'imposta e che vengono regolarizzate dal contribuente prima dell'inizio di un controllo dell'Agenzia. In questo modo risulterebbero formali solo le violazioni che incidono sull'effettiva attività di controllo (e non soltanto in via potenziale). A questo punto, però, non ci sarebbe nemmeno bisogno di avvalersi della sanatoria delle irregolarità formali.

La restituzione della caparra sconta l'imposta di registro in misura fissa

Nel caso di sentenza che stabilisce l'obbligo di restituzione di una somma di denaro, correlata alla risoluzione del contratto, conseguente a quanto statuito in tema di caparra confirmatoria, non ci si trova di fronte ad un provvedimento "di condanna" ma ad un mero effetto restitutorio della pronuncia di risoluzione del contratto. Di conseguenza, il provvedimento giudiziale è soggetto soltanto a tassazione in misura fissa. Così si pronuncia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 2526 del 10 agosto 2023. L'oggetto del contendere riguardava la liquidazione dell'imposta

dovuta sulla condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta proporzionale del 3% sul pagamento del doppio della caparra confirmatoria. I giudici di appello, confermando la sentenza di primo grado, hanno focalizzato l'attenzione sulla premessa dell'ordinanza del Tribunale in cui veniva detto che «l'inadempimento di ... può dunque ritenersi accertato» e conseguenza di tale inadempimento era «il diritto dei promissari acquirenti di ottenere il doppio della caparra confirmatoria originariamente versata». Pertanto quando la condanna alla restituzione di una somma di denaro è correlata ad una risoluzione del contratto e alle conseguenti statuizioni in tema di caparra confirmatoria, ci si trova di fronte ad un mero effetto restitutorio della pronuncia di risoluzione del contratto, soggetta conseguentemente all'applicazione della sola imposta di registro in misura fissa.

Quando si verifica la cessione d'azienda

Si realizza una "cessione d'azienda", o "cessione di ramo d'azienda", solo quando i beni ceduti sono organizzati per l'esercizio dell'attività.

È quanto emerge dalle risposte ad interpello fornite a fine luglio dall'Agenzia delle Entrate la quale, pur in presenza di casistiche diverse, assume le stesse argomentazioni alla base delle risposte fornite, facendo espresso richiamo all'orientamento della Cassazione, la quale – già in passato e poi recentemente, con la sentenza 3888/2020 – ha dato rilievo alla preesistenza di **beni organizzati per l'esercizio di un'attività già dal dante causa** e quindi prima che avvenga il trasferimento.

Tuttavia l'Agenzia ha richiamato anche la sentenza n. 9575/2016 con cui la Cassazione aveva ritenuto che possa considerarsi una cessione d'azienda anche l'operazione che, in relazione al complesso di beni ceduti, preveda la necessità di una successiva integrazione da parte del cessionario affinché gli stessi beni possano essere considerati idonei allo svolgimento dell'attività.

Tuttavia il Comitato Iva del Sole 24 Ore, attraverso il principio di interpretazione 4/2023, ha ritenuto tale ultima posizione meno condivisibile, appoggiando invece pienamente il concetto di capacità del complesso ceduto di consentire l'inizio e/o la prosecuzione dell'attività d'impresa ex ante, ovvero prima che il cessionario intervenga sui beni oggetto di trasferimento.

Pertanto se la cessione di determinati beni non avviene contestualmente al passaggio di personale, o di rapporti commerciali, o avviene in assenza di valorizzazione di un avviamento, o ancora se i beni ceduti non possano essere considerati tra loro complementari ed organizzati per l'esercizio dell'impresa, si corre il rischio di non realizzare una cessione d'azienda, ma solo un passaggio di elementi patrimoniali isolati, con la conseguenza che tale passaggio possa pertanto essere contestato dall'Agenzia, con richiesta di assoggettamento ad Iva della cessione, in luogo dell'imposta di registro.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

L'Assemblea può modificare la proposta di distribuzione degli utili indicata in Nota Integrativa

Assonime, nel Caso 5/2023, pubblicato il 7.9.2023, ha precisato che, ove l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio modifichi la proposta di destinazione degli utili, collocata nella Nota integrativa, non si rende necessario né modificare la proposta né riapprovare il bilancio d'esercizio.

La delibera di distribuzione dell'utile, pur essendo consequenziale alla delibera di approvazione del bilancio che ne accerta la consistenza, presenta natura autonoma e distinta, come indicato dall'art. 2433 del codice civile. L'assemblea è quindi chiamata ad adottare due distinte deliberazioni: di approvazione del bilancio e di distribuzione degli utili.

Dal momento, poi, che si ammette, in linea generale, la possibilità di modificare direttamente, da parte dell'assemblea, il progetto di bilancio presentato dagli amministratori (questione comunque ancora discussa), si riconosce anche la possibilità di una modifica diretta della loro proposta di delibera sugli utili. Ciò non comporta la necessità di modificare la proposta formulata dagli amministratori, che resta

come mera informazione. Né, tanto meno, è necessario che il bilancio d'esercizio, che contiene la proposta (non accolta) di destinazione dell'utile, sia nuovamente sottoposto ad approvazione da parte dell'assemblea.

Fusione ed effetti giuridici

Con la sentenza n. 12128 dell'8.05.2023 la Cassazione ha chiarito che nel caso di un'operazione straordinaria quale la fusione, la società incorporante può agire in giudizio solo dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 2504 del codice civile. In particolare, si vuole far riferimento agli **obblighi pubblicitari** relativi al deposito per l'iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese ed in aggiunta gli **obblighi di successione**. Il deposito relativo alla società risultate dalla fusione, infatti, non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Se muore il promittente di un accordo preliminare tutti gli eredi devono firmare l'atto definitivo

Se muore il promittente venditore di un contratto preliminare di compravendita è necessario che **tutti** i suoi eredi procedano alla firma del contratto definitivo. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25396 del 29.08.2023, argomentando tale decisione con l'osservazione che una promessa di vendita di un bene oggetto di comunione rappresenta un'obbligazione "indivisibile" che deve pertanto essere adempiuta da tutti i comproprietari, che rappresentano un unicum collettivo, e devono manifestare la propria volontà ad eseguire l'operazione in maniera unitaria. Gli eredi costituiscono infatti un'unica parte complessa che non può essere scissa in quote indivise e pertanto la promessa di vendita resta una sola perché origina da un'unica volontà negoziale, quella del de cuius. Di conseguenza tutti gli eredi sono obbligati a manifestare il proprio consenso (relativo alla propria quota) per permettere la stipula del contratto definitivo, perché le singole volontà sono prive di specifica autonomia. In assenza di consenso unanime l'acquirente non potrà ottenere regolarmente quanto gli è stato promesso nel contratto preliminare.

Trust e attività fiduciaria

La cessazione anticipata del trust

Una recente sentenza del Tribunale di Modena (del 26 aprile 2023) tocca il tema, assai discusso, della possibilità di porre fine ad un trust, con la contestuale consegna ai beneficiari dei relativi beni, anticipatamente rispetto a quanto stabilito dal disponente al momento dell'istituzione del trust medesimo.

La problematica va peraltro esaminata e risolta alla luce di quanto dispone la legge istitutiva, prescelta per la costituzione dello specifico trust; legge che, come noto, non può che essere di un paese straniero, non avendo l'Italia ancora emanato una legge sul trust. Nel caso preso in esame dal Tribunale di Modena (riguardante la domanda del curatore del fallimento di una società in accomandita semplice di porre anticipatamente termine ad un trust istituito, a suo tempo, dal socio accomandatario per la soddisfazione dei creditori della società, poi fallita e ciò allo scopo di distribuire il ricavato della vendita dei beni ai creditori fallimentari) la legge regolatrice è stata quella di Jersey la quale, sul punto, dispone con l'art. 43 che, indipendentemente da quanto previsto dalle clausole del trust, quando tutti i beneficiari siano in vita, siano stati identificati e nessuno di loro sia interdetto o minore, possono richiedere al trustee di porre anticipatamente fine al trust e di distribuire il fondo fra di essi.

Basandosi appunto su questa regola il Tribunale respinge la domanda della curatela sul presupposto che gli attuali aventi diritto non coincidono con i beneficiari originali - che sono tutti quelli della società in bonis previsti nel trust liquidatorio - ma sono solo quelli che si sono insinuati nel fallimento.

Questo caso tuttavia consente di commentare sulla predetta regola, codificata, come si è visto, dalla Legge di Jersey, ma anche da altri paesi, tra cui Guernsey e San Marino. Regola che prevede in sostanza, grazie anche ad un buon numero di sentenze che ne hanno nel tempo ampliata la portata, il diritto di

derogare a quanto previsto dal disponente in merito alla durata del trust e di consentire ai beneficiari del trust, e non solo a quelli espressamente individuati dal disponente, ma anche a tutti coloro che hanno diritto di diventarlo, di porre termine anzitempo al trust e di ottenere la consegna dei relativi beni.

Diritto che, tuttavia, è subordinato, in caso di contrasto, alla valutazione del giudice, che ha in materia ampia discrezionalità, arrivando addirittura a consentire l'anticipata cessazione del trust anche quando il disponente ne abbia espressamente esclusa la possibilità.

Di segno esattamente opposto sono invece altre legislazioni, come quella di alcuni stati USA, o delle Isole Vergini Britanniche, che negano espressamente che la volontà dei beneficiari possa prevalere su quella del disponente. Il che evidenzia, ancora una volta, come, nell'istituzione di un trust, la scelta della legge regolatrice sia fondamentale e non debba essere sottovalutata.

Attribuzione di beni ad un trust in seguito a scissione

Secondo un orientamento generalmente condiviso risulta civilisticamente possibile attuare la scissione di una società commerciale attribuendone i beni ad un trust.

Va tuttavia tenuta presente la tematica fiscale; infatti secondo l'Agenzia delle Entrate – vedasi, ad esempio, la fondamentale circolare n. 34/E/2022 – in caso di apporto di beni in trust da parte di un disponente imprenditore (e tale sarebbe la situazione in presenza della scissione di una società commerciale a favore di un trust) nella generalità dei casi ci si trova di fronte ad una destinazione di beni, relativi ad un'impresa, a favore di finalità estranee all'esercizio della stessa; con la conseguenza che i beni merce, i beni strumentali, i beni patrimoniali, apportati al trust sono da assoggettare a tassazione (vedi gli artt. 65, secondo comma, 58, 86 e 87 del Tuir) in base al loro valore normale. Ciò avviene, beninteso, quando i beni apportati al trust sono gestiti dal medesimo in forma statica, cioè in modalità non imprenditoriale.

Diverso sarebbe il caso qualora l'apporto dei beni da parte della società scissa avvenisse a favore di un "trust commerciale"; in questo caso, infatti, non vi sarebbe alcun salto d'imposta.

Ci si troverebbe infatti in un caso di neutralità fiscale, come, ad esempio, nel caso di una trasformazione eterogenea regressiva di una società commerciale in un ente non commerciale, ma che svolga un'attività d'impresa. Ciò è quanto dispone l'art. 171, 1° comma, del Tuir, a mente del quale: "In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2.500-septies del codice civile, di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, *salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso*".

Agevolazioni e contributi

CCIAA di Cuneo: bando reti d'impresa

Bando istituito al fine di accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese favorendo la costituzione, il consolidamento e la valorizzazione di Reti di impresa (ai sensi del DL 5/2009 convertito con modificazioni in L. 33/2009). Sono ammesse a presentare domanda di contributo i raggruppamenti di imprese, con capofila e maggioranza delle aziende aderenti aventi sede legale e/o unità operativa nella provincia di Cuneo, costituiti in forma di rete d'impresa (rete contratto o rete soggetto).

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- la costituzione e la promozione di nuove reti d'impresa;
- la promozione e la revisione del contratto per reti d'impresa già attivate;
- la formazione sulla gestione e sul management delle reti;
- la gestione della comunicazione, promozione e valorizzazione della rete (realizzazione portale e sito internet, logo, campagne pubblicitarie, gadget promozionali) e relative traduzioni.

Non sono invece ritenute ammissibili le spese relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne od oggetto di auto-fatturazione e le spese fatturate da soggetto diverso da quello che ha materialmente eseguito l'opera o la prestazione.

Le **spese** possono essere **sostenute** nel periodo compreso fra la data di concessione **fino al 30.04.2024**. I contributi avranno un importo massimo di **5.000 euro** per rete d'impresa; nel caso di reti con almeno due imprese partecipanti al contratto di rete ubicate nelle terre alte (sopra 800 metri s.l.m.), è riconosciuta altresì una premialità pari a 500 euro, per impresa avente sede in area montana della provincia di Cuneo. Il **contributo** è pari al **50%** delle spese ammissibili al netto di Iva. Le spese al netto di Iva complessivamente sostenute non devono essere inferiori a **2.000 euro** e dovranno essere inderogabilmente pagate alla data di invio della domanda di rendicontazione. Le fatture devono riportare il Codice unico di progetto (CUP) comunicato alla rete con la lettera di ammissione al contributo. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica delle condizioni previste dal bando e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte della rete beneficiaria.

Le domande devono essere presentate utilizzando la piattaforma telematica gratuita "Restart" (<https://restart.infocamere.it>) **fino alle ore 18.00 del 10.11.2023**, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse.

Disponibile la modulistica per il Social bonus

Il social bonus è un credito d'imposta per le erogazioni agli Enti del terzo settore per sostenere il recupero d'immobili inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità. Il 15.09.2023 è stata chiusa la prima finestra per la presentazione delle **istanze di accesso** al beneficio. Seguiranno successivamente le finestre del 15.01.2024 e 15.05.2024. Il credito sarà riconosciuto nella misura del **65%** delle erogazioni liberali in denaro effettuate da **persone fisiche** e nella misura del **50%** se effettuate da **enti o società**. Con il decreto inter-direttoriale n. 118 del 07.07.2023 è stata approvata la **modulistica** relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili e alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali. È possibile prenderne visione sul sito servizi.lavoro.gov.it.

Consulenza del lavoro

Naspi: quando spetta

I lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro possono chiedere la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego). Tuttavia, solo determinate tipologie di recesso involontario dal rapporto di lavoro danno diritto all'indennità mensile di disoccupazione. Si tratta, principalmente, di tutti i licenziamenti disposti dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a cominciare dal licenziamento disciplinare, sia esso per giustificato motivo soggettivo che per giusta causa. Il diritto alla Naspi nasce anche in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Vi possono accedere tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato ed i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Viceversa, non possono richiedere l'indennità Naspi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, gli operai agricoli (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) ed i lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.

Inoltre per poter avere accesso alla Naspi è necessario aver versato contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il lavoratore ha diritto alla Naspi nel caso in cui subisca un recesso involontario dal rapporto di lavoro. Quindi il presupposto fondamentale è che non vi sia una volontà del lavoratore nel recedere anticipatamente dal contratto di lavoro.

Si tratta, principalmente, di tutti i licenziamenti determinati dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a cominciare dal licenziamento disciplinare, sia esso per giustificato motivo soggettivo che per giusta causa.

Sempre in tema di licenziamenti, il diritto alla Naspi spetta anche in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ad esempio, nel caso in cui il datore di lavoro voglia procedere ad una

riorganizzazione aziendale che comporta la soppressione di una posizione lavorativa; ovvero in caso di riduzione del personale per crisi aziendale.

Sono qualificati quali licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche le risoluzioni dovute ad una inidoneità permanente, di natura fisica o psichica, del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa; ovvero nel caso in cui il lavoratore non possa svolgere l'attività lavorativa in quanto è venuto meno un elemento indispensabile per lavorare: ad esempio, qualora il lavoratore, per motivi amministrativi, non possa più svolgere la propria attività lavorativa. Pensiamo ad una guardia giurata alla quale il Prefetto abbia ritirato (o non rinnovato) il porto d'armi; o ad un autista al quale è stata ritirata la patente per una grave infrazione.

Sono altresì equiparati al licenziamento, ai fini dell'attivazione dell'indennità di disoccupazione, anche i recessi, da parte del datore di lavoro, dovuti:

- al superamento del periodo di comporto;
- alla volontà dell'azienda di concludere il rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.

Vi sono, poi, altre tipologie di recesso che, se pur non qualificate quali licenziamenti, possono portare il lavoratore ad acquisire il diritto alla Naspi.

Per esempio la risoluzione consensuale. Con detta risoluzione il lavoratore, ordinariamente, non ha diritto all'indennità di disoccupazione. Il diritto lo acquisisce soltanto in due specifici casi, per così dire straordinari:

- 1) risoluzione consensuale avvenuta al termine della procedura obbligatoria di conciliazione, prevista per i lavoratori a tutela reale, ai sensi dell'art. 7, della Legge n. 604 del 1966;
- 2) risoluzione consensuale derivata da un accordo dovuto ad un iniziale rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante più di 50 km dalla propria residenza, o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici. La motivazione, esposta dall'Inps per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione è stata quella di giustificare il rifiuto al trasferimento, in quanto la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento in altra sede della stessa azienda.

Infine, ci sono alcune casistiche che possono far attivare la Naspi in caso di recesso per dimissioni del lavoratore o della lavoratrice:

- dimissioni presentate dalla lavoratrice madre nel periodo ricompreso tra i 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio/a. Tale tutela non spetta alle lavoratrici domestiche (colf e badanti);
- dimissioni presentate dal lavoratore padre, nel caso in cui questi dia le dimissioni durante il primo anno di vita del figlio, sempreché abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio, previsto dalla vigente normativa di legge; ovvero nel caso in cui abbia fruito del congedo di paternità alternativo, previsto dall'articolo 28, del D.Lgs. n. 151/2001, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Infine, la Naspi spetta anche qualora il lavoratore o la lavoratrice si dimettano per giusta causa e cioè per una colpa imputabile al solo datore di lavoro.

Lavoro nello sport

Con la riforma dello sport sono stati definiti i regimi previdenziali e contributivi da applicare al rapporto di lavoro sportivo. Regime che dipende dalla tipologia di contratto con cui viene regolamentato il rapporto di lavoro, a seconda che si tratti di lavoratori subordinati professionisti e dilettanti, autonomi, co.co.co. professionisti, oppure lavoratori autonomi, co.co.co. operanti nell'ambito del dilettantismo e co.co.co. di tipo amministrativo-gestionale.

Con il decreto legislativo n. 36/2021 poi rivisto e integrato dal Correttivo bis (D.Lgs. n. 120/2023), all'art. 35 sono stati definiti i regimi previdenziali e contributivi da applicare al rapporto di lavoro sportivo. Regime previdenziale e contributivo che dipende innanzitutto dalla tipologia contrattuale con cui viene disciplinato il rapporto di lavoro; in particolare, viene previsto che i lavoratori subordinati professionisti e dilettanti, gli autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi operanti nell'ambito del professionismo sono obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Per i lavoratori autonomi operanti nell'ambito del dilettantismo, per le collaborazioni coordinate e continuative sportive sempre in tale ambito e per i co.co.co. amministrativo-gestionali viene previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps con alcune agevolazioni.

A decorrere dal 1° **luglio 2023** il "vecchio" Fondo Pensione Sportivi Professionisti cambia nome e assume il nuovo termine di **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**.

La legge prevede che sono **obbligatoriamente iscritti** a tale gestione:

- i lavoratori sportivi subordinati professionisti o dilettanti;
- i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

La restante "platea" di lavoratori nell'ambito dello sport risultano assoggettati alla disciplina previdenziale della gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995, fermo restando che per quanto riguarda il "mondo" delle collaborazioni sono previste aliquote diverse a seconda che si tratti di collaborazioni coordinate sportive ovvero di natura amministrativo-gestionale.

Procreazione medicalmente assistita

Il percorso di procreazione medicalmente assistita è un percorso lungo e articolato che può richiedere alla lavoratrice periodi di assenza dal lavoro.

Nel caso delle tecniche più complesse, solitamente l'iter parte con:

- la stimolazione ovarica;
- il prelievo degli ovociti in day hospital;
- il trasferimento degli embrioni, anch'esso in day hospital;
- una fase di riposo, finalizzata a favorire l'impianto dell'embrione.

Considerata l'importanza del periodo di riposo successivo al trasferimento, l'Inps indennizza le giornate di ricovero e quelle di riposo successive alle dimissioni, necessarie per un sicuro impianto dell'embrione, ritenendo congruo un periodo di due settimane di malattia.

I controlli ecografici ed ematici quotidiani da svolgere nelle fasi preliminari al trasferimento potranno essere gestiti ricorrendo ai permessi orari, ad esclusione dei casi in cui il medico prescriva un periodo di riposo anche precedente alla fecondazione assistita, per i quali l'Inps riconosce approssimativamente un'ulteriore settimana di malattia.

Gestione separata Inpgi

I giornalisti iscritti che nel 2022 abbiano svolto attività autonoma giornalistica libero-professionale con partita Iva, o come attività "occasionale", o con partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, o mediante cessione di diritto d'autore, devono presentare all'Inpgi la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti nell'anno 2022, entro il 30.09.2023.

La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it e identificandosi tramite Spid. Mediante la procedura online il giornalista potrà stabilire l'importo del contributo dovuto a saldo, che potrà essere versato:

- in unica soluzione entro il 3.10.2023;
- ovvero in tre rate mensili scadenti il 31.10.2023, il 30.11.2023 e il 2.01.2024 (il 31.12.2023 è festivo).

L'opzione per il versamento rateale deve essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi percepiti.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto 2023 ed il 14 settembre 2023, è pari a 1,571066%.

Anche quest'anno il nostro notiziario ospita una rubrica affidata a **Fabio Sansalvadore**, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e professore a contratto presso l'Università di Torino. Esperto, tra le altre materie, di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, nonché del bilancio di sostenibilità, offre ai lettori spunti e riflessioni in merito al "fare azienda" in Italia.

Problemi di accesso al credito per le PMI

La dinamica dei prestiti bancari alle imprese in Italia ha subito un brusco rallentamento nell'ultimo anno. Il ricorso delle imprese al credito appare direttamente correlato alle variazioni del prezzo del gas e delle altre materie prime che hanno subito una forte impennata a partire dagli inizi dell'anno 2022: il caro energia ha determinato un maggior fabbisogno di liquidità il quale ha determinato esborsi finanziari superiori al normale.

A fronte di questa maggiore richiesta di liquidità da parte delle aziende si è contrapposta, nel corso del 2022, una progressiva stretta nei criteri che consentono l'accesso al credito per le imprese. Ad incidere negativamente sull'offerta vi è stato il ribasso circa le attese di crescita della nostra economia oltre che contrazioni su specifici settori. Un effetto negativo sull'andamento dei tassi di interesse si è avuto per effetto dei maggiori rischi percepiti dalle banche sulle garanzie, nonché a causa dei problemi di dotazione di capitale oltre che a quelli di raccolta di liquidità sui mercati.

L'irrigidimento dell'offerta ha prodotto effetti sull'aumento dei tassi passivi delle imprese oltre che incrementi sugli oneri addizionali, sulle richieste di garanzie. Limitazioni di durata e una stretta sull'ammontare dei prestiti hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Questo aumento repentino dei tassi di interesse ha peggiorato la situazione finanziaria delle aziende con un maggiore risvolto economico negativo in termini di interessi passivi.

L'aumento dei prezzi dell'energia e del gas ha rappresentato per molte imprese, in modo particolare per quelle operanti nei settori più energivori, un aumento al ricorso di liquidità che ha comportato un incremento dell'indebitamento.

È dunque necessario, in questo contesto economico e storico eccezionale, intervenire, con provvedimenti legislativi da parte dello Stato per agevolare l'accesso al credito per le PMI. Gli strumenti a disposizione sono quelli di finanza agevolata che lo Stato, l'Unione Europea, o gli Enti Locali forniscono in relazione a determinati requisiti.

Questi strumenti forniscono quindi garanzie, oppure liquidità sotto forma di contributi a fondo perduto, o finanziamenti a tasso agevolato.

Uno degli strumenti più importanti è per esempio il Fondo di Garanzia per le PMI, istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, con la legge di Bilancio 2023, prorogato fino al 31 dicembre 2023. Questo strumento interviene a sostegno delle imprese e ne facilita l'accesso al credito andando a intervenire sulla concessione di garanzia.

In particolare il citato fondo offre la possibilità di ottenere una garanzia pubblica in sostituzione oppure ad integrazione delle normali garanzie personali.

La garanzia può essere concessa in forma:

- diretta, sostituendo di fatto le garanzie personali o reali che, in assenza del fondo di garanzia, i soggetti richiedenti sarebbero tenuti a presentare;
- di controgaranzia, la quale, di natura pubblica, supporta la garanzia personale o reale esistente. In altre parole, il controgarante interviene in caso di insolvibilità sia del soggetto beneficiario del prestito sia del soggetto garante.

Per poter accedere al Fondo di Garanzia è fondamentale la valutazione del merito creditizio. In pratica ogni soggetto richiedente viene sottoposto alla valutazione del merito creditizio, vale a dire la capacità dell'azienda di far fronte nel medio e lungo termine alla restituzione del finanziamento ottenuto.

Per quanto concerne gli scenari futuri la dinamica dei prestiti rimane debole nel 2023 e 2024. La domanda di prestiti dovrebbe però essere sostenuta dalla ripartenza dell'economia. L'offerta di denaro sarà solo in parte soddisfatta, tanto da non sostenere in modo adeguato l'attività economica.

Prof. Fabio Sansalvadore

Scadenziario mesi di ottobre

| Scadenza | Tributo/Contributo | Soggetto obbligato | Adempimento |
|--------------|---|---|---|
| Lunedì 2 | Imposta di bollo | Soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia | Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile - giugno. |
| Lunedì 2 | Imposta di registro | Locatore/locatario | Registrazione nuovi contratti di locazione immobili con decorrenza inizio settembre e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio settembre. |
| Lunedì 16 | Contributi Inps lavoratori dipendenti | Datori di lavoro | Versamento dei contributi relativi al mese precedente. |
| Lunedì 16 | Irpef e addizionali | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente. |
| Lunedì 16 | Irpef | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir. |
| Lunedì 16 | Irpef | Sostituti d'imposta che corrispondono dividendi | Versamento delle ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente. |
| Lunedì 16 | Iva | Soggetti con partita Iva – Regime mensile | Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito. |
| Lunedì 16 | Iva | Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" | Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente. |
| Mercoledì 25 | Iva | Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie | Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di settembre, in via obbligatoria o facoltativa. |
| Mercoledì 25 | Iva | Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie | Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre luglio-settembre, in via obbligatoria o facoltativa. |
| Martedì 31 | Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive | Sostituti d'imposta | Termine per trasmettere in vita telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2023", relative al 2022, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. |
| Martedì 31 | Imposte dirette | Sostituti d'imposta | Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2023. |
| Martedì 31 | Imposte dirette e indirette e contributi | Tutti i contribuenti | Termine per il versamento (integrale o della prima rata) degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.01.2000 al 30.06.2022. |
| Martedì 31 | Imposte dirette e indirette e contributi | Tutti i contribuenti | Termine per versare la prima rata o l'intero importo dovuto al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022. Il perfezionamento della regolarizzazione avviene tramite: - il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo, con versamento della seconda rata entro il 31.03.2024; - la rimozione delle irregolarità o delle omissioni, da effettuare entro il 31.03.2024. |
| Martedì 31 | Imposta di registro | Locatore/locatario | Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese. |
| Martedì 31 | Contributo 90% | Persone fisiche | Termine, per le persone fisiche in possesso dei previsti requisiti, per presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 9, c. 3 del DL 176/2022 in relazione alle spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90%, ai sensi dell'art. 119, c. 8-bis primo e terzo periodo del DL 34/2020. |
| Martedì 31 | Iva | Soggetti con partita Iva con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 | Termine finale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre luglio-settembre. |

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

NUMERI UTILI

| | | | |
|--|-------|--------------------------------|------------|
| Aliquote Irpef (1) - fino a 15.000,00 | 23 % | Cambio €/€ (3) | 1,0605 |
| - oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 | 25 % | Rivalutazione TFR (4) | 1,571066 % |
| - oltre 28.000,00 fino a 50.000,00 | 35 % | Indice ISTAT (5) | 5,2 % |
| - oltre 50.000,00 | 43 % | Saggio di interesse legale (6) | 5 % |
| Aliquota Ires (2) | 24 % | Tassi Euribor (7) | |
| Aliquota Irap | 3,9 % | - 6 mesi | 4,147 % |
| Cedolare secca canone concordato | 10 % | - 12 mesi | 4,257 % |
| Cedolare secca ordinaria | 21 % | | |

- (1) A decorrere dall'1.01.2022
 (2) A decorrere dall'1.01.2017
 (3) Rilevazione alla data del 26.09.2023
 (4) Vedi pagina 16
 (5) Variazione % del mese di agosto 2023 sul mese di agosto 2022
 (6) A decorrere dall'1.01.2023
 (7) Aggiornati alla data del 26.09.2023, valuta del 28.09.2023, base 365

LINK UTILI

Agenzia delle Entrate e Catasto
www.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanze
www.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)
www.enea.it


Camera di commercio di Cuneo
www.cn.camcom.it

Comune di Cuneo
www.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PEC
www.inipec.gov.it

DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
 12100 Cuneo
 Tel. +39 0171 63.44.40
 Fax +39 0171 66.103
 E-mail: info@studiocugnasco.it



CHI SIAMO

Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo m.cugnasco@studiocugnasco.it
 Coccarelli dr. Fernando f.coccarelli@studiocugnasco.it
 Collino dr. Giovanni g.collino@studiocugnasco.it
 Martini rag. Cristina c.martini@studiocugnasco.it
 Luciano dr. Davide d.luciano@studiocugnasco.it
 Cugnasco dr. Marianna mar.cugnasco@studiocugnasco.it

Consulente del lavoro

Bongiovanni rag. Monica m.bongiovanni@studiocugnasco.it

Praticante

Puscasu Miruna m.puscasu@studiocugnasco.it

Consulente contabile

Martini Erica e.martini@studiocugnasco.it

Ufficio Contabilità

contabilita@studiocugnasco.it
 Giordano Chiara
 Bruno Massimo
 Cavallera Nicolas
 Cravero Valentina
 Costa Daniela
 Dutto Giulia

Ufficio consulenza del lavoro

paghe@studiocugnasco.it
 Bottasso Elisabeth
 Tonelli Danila
 Marzella Elena

Segreteria

segreteria@studiocugnasco.it
 Dao Ormena Daniela
 Tardivo Elisa
 Hyseni Delona

Consulenza legale esterna

Cugnasco Adv. Roberto

Strutture controllate

Ge.Co. Gestione e ge.co@studiocugnasco.it
 Controllo S.r.l.
 Società fiduciaria e di Trust

Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, legal & Financial Advisers – www.eurodefi.org

Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" – www.il-trust-in-italia.it